

REGOLAMENTO (CEE) N. 1949/85 DELLA COMMISSIONE**del 15 luglio 1985****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Bulgaria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1838/85 della Commissione, del 2 luglio 1985 ⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Bulgaria;

considerando che, per i prodotti originari della Bulgaria per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i

corsi, e che pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Bulgaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1838/85 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 173 del 3. 7. 1985, pag. 17.